

L'EVOLUZIONE ISTITUZIONALE DELLA PARROCCHIA
Corso per archivisti, Seminario, Verona 16 marzo 2019

Don Mario Trebeschi
Vicedirettore
dell'Archivio Storico Diocesano
di Brescia

DALLE ORIGINI AL CONCILIO DI TRENTO

1. Chiese battesimali. Organizzazione personale e sacramentale (400-500).
2. I Longobardi. Diffusione della fede.
3. Chiese battesimali-pievi. Organizzazione territoriale (600-800).
4. La decima.
5. Regolamentazione ecclesiastica delle pievi (800).
6. Pievi e chiese battesimali.
7. Problemi nelle pievi.
8. Il potere dei laici. Riforma gregoriana (900-1100).
9. Disgregazione delle pievi (1200).
10. Realtà e problematiche della disgregazione delle pievi (1200-1500).
11. I vicari.

IL CONCILIO DI TRENTO

1. Creazione di nuove parrocchie.
2. Garanzia di redditi delle parrocchie.
3. Proibizione del cumulo di benefici.
4. Obbligo della residenza.
5. Concorso alla nomina di parroco.
6. Tipologie di nomina.
7. Libri delle anime, delle confraternite, archivi.
8. La collegiata.

TRA SETTECENTO E NOVECENTO

1. Motivi politici di mutamento della fisionomia della parrocchia.
2. Subeconomi dei benefici vacanti.
3. Le soppressioni napoleoniche.
4. Le soppressioni del Regno d'Italia.
5. Un nuovo associazionismo.
6. Registri anagrafici dell'epoca asburgica.
7. La fabbriceria.

DOPO IL CONCILIO VATICANO II

1. La parrocchia dopo il Concilio.
 3. Il concordato (1984).
- Gli appunti seguenti riguardano la parrocchia nell'Italia Settentrionale.

DALLE ORIGINI AL CONCILIO DI TRENTO

Nel linguaggio dei primi secoli della Chiesa si usava il termine “parocchia” per “diocesi”.

In epoca medievale il termine *diocesis* assunse l'attuale significato. Qui useremo i termini nel significato attuale.

1. Chiese battesimali. Organizzazione personale e sacramentale (400-500).

Con la diffusione del cristianesimo nelle campagne ci si pose il problema dei rapporti dei fedeli con il vescovo. A quale vescovo appartenevano le nuove comunità?

Papa Gelasio I (morto 496) espresse il principio del legame sacramentale, nella delimitazione della diocesi (*parocchia*), in contrapposizione al principio latino della territorialità. La diocesi era definita dal rapporto personale del vescovo, e le comunità appartenevano al vescovo che le aveva iniziate con una chiesa battesimale. Questo sviluppo arrivò al culmine nei primi decenni del 6° secolo: c'erano le diocesi col vescovo con chiese battesimali senza territorio.

2. I Longobardi. Diffusione della fede.

Nel 568 giunsero i longobardi con Alboino. La conversione dei longobardi fu molto lenta. Avvenne soprattutto con la regina Teodolinda (morta 627), a cui si deve la fondazione della basilica di San Giovanni Battista nella corte regale a Monza. Era importante l'opera missionaria di poveri chierici, eremiti, monaci, che diffondevano la fede nelle campagne..

3. Chiese battesimali-pievi. Organizzazione territoriale (600-800).

Nel giro di due secoli, il principio del rapporto personale e sacramentale col vescovo, fu sostituito dal principio della territorialità, soprattutto con i re carolingi. Le chiese battesimali cominciarono ad essere chiamate pievi e queste avevano un preciso territorio stabilito dall'autorità civile (700-800).

4. La decima.

Per il sostentamento delle pievi il potere civile stabilì ai fedeli la tassa della decima. Era una imposta in natura, sui frutti della terra e sul bestiame. La tassa era divisa in 4 parti: una per il sostentamento e i bisogni del vescovo; l'altra per i chierici della pieve; la 3^a per il mantenimento della chiesa; l'ultima per la carità verso i poveri.

5. Regolamentazione ecclesiastica delle pievi (800).

Contemporaneamente alla organizzazione territoriale delle pievi, nell'800 si giunge a una prima regolamentazione ecclesiastica. Tra gli altri interventi è di rilievo il sinodo di Roma, nell'826, con Eugenio II, il quale stabilì che le chiese battesimali, chiamate pievi, erano sottoposte all'autorità dei vescovi, e questi dovevano nominare degli arcipreti.

6. Pievi e chiese battesimali.

Le pievi erano qualche cosa di diverso dalle chiese battesimali, per struttura e per funzioni: la pieve aveva principalmente funzione di cura d'anime (non solo di amministrazione del battesimo), che consisteva nell'amministrazione dei sacramenti, nella predicazione, e nella messa pubblica nei giorni festivi. Logisticamente le pievi erano costituite con un sagrato davanti, come le cattedrali, per il cimitero e ritrovi comunitari, oltre il quale c'era il battistero.

7. Problemi nelle pievi.

All'interno delle pievi vi erano varie difficoltà: c'erano delle cappelle che appartenevano a privati, o patronali, i quali pretendevano il proprio culto; non tutti i fedeli versavano la decima; i monasteri che avevano possedimenti e cappelle nel territorio delle pievi volevano libertà di culto e di offerte;

c'erano anche laici che in qualche modo venivano in possesso dei beni delle pievi (gli stessi vescovi concedevano i beni pievani ai loro vassalli).

8. Il potere dei laici. Riforma gregoriana ('900-1100).

Papa Gregorio VII (m. 1085) volle la restituzione dei patrimoni ecclesiastici, che erano finiti nelle mani dei laici, nelle diocesi, ma anche nelle parrocchie.

Il 1100 è il momento più alto della affermazione delle pievi. A Verona si ha la prova di questo stato di cose nella bolla "Piae postulatio" di Eugenio III al vescovo Teobaldo, che riporta l'elenco delle pievi della diocesi, nel 1145.

9. Disgregazione delle pievi (1200).

Nelle campagne era aumentata la popolazione e sorgevano nuove chiese nei villaggi; si richiedeva anche la presenza continua di un sacerdote. All'interno del territorio delle pievi cominciarono a costituirsi delle comunità, con un sacerdote, per la cura d'anime, ma il battistero restava alla pieve. Lentamente, però, i vescovi concessero il battesimo nelle chiese distaccate.

10. Realtà e problematiche della disgregazione delle pievi (1200-1500).

Avere il battistero significava avere la parrocchia. Con nuove parrocchie si normalizzava la cura delle anime: il concilio lateranense 4° (1215) stabilì che i rettori delle parrocchie dovevano conoscere personalmente i loro fedeli e amministrare i sacramenti. Rimanevano dei legami con la pieve di origine, la matrice, come il versamento di regalie, la provvista degli oli sacri; occorreva, poi, suscitare la generosità dei fedeli, per il ostentamento delle nuove parrocchie.

11. I vicari.

Con lo spostamento delle popolazioni nascevano nuove parrocchie, ma le pievi rimanevano senza fedeli, anche se avevano il loro antico patrimonio. Gli arcipreti, con pochi fedeli, tendevano a non risiedere e a mettere qualche sacerdote sostituto. Si trovò in qualche modo una soluzione al problema, nominando vicario l'arciprete della pieve, rappresentante del vescovo nella circoscrizione della primitiva pieve. Il pievano ritrovava, in qualche modo, la sua gente; ma ciò non bastava: occorrevano decreti più chiari e decisivi. Siamo così giunti al concilio di Trento.

*-V. BO, *Storia della parrocchia*, 5 volumi, Bologna, Dehoniane, dal 1988; specialmente l'ultimo volume: *La parrocchia tridentina* (Biblioteca Seminario, Verona).

-*Pievi e parrocchie in Europa dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di Cosimo Damiano Fonseca e Cinzio Violante, Galatina, Congedo, 1990 (Biblioteca Seminario, Verona).

-*Viaggiare nei luoghi dello spirito: antiche pievi, santuari e monasteri nelle province di Brescia, Verona, Vicenza e Padova*, a cura di Francesca Flores D'Arcais; schede di Marco Agostini e altri, Vicenza, Neri Pozza, 2000 (Biblioteca Seminario, Verona).

-G. ANDENNA, *Le istituzioni ecclesiastiche dal V al X secolo*, in *Storia religiosa della Lombardia. Diocesi di Milano*, I, a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, p. 123-142, Brescia, La Scuola, 1990.

-G. ARCHETTI, *Dalle pievi alle parrocchie, Le Pievi del Bresciano*, Brescia, Grafiche bresciane, 2000, pp. 8-15

IL CONCILIO DI TRENTO

Qual era la situazione delle parrocchie al concilio di Trento? Disgregazione delle pievi; benefici di pievi cospicui e parrocchie povere; cumulo di benefici in una sola persona; vescovi e preti beneficiati non residenti. Il concilio di Trento interviene con vari decreti.

1. Creazione di nuove parrocchie.

Il concilio ordina di provvedere alla divisione in parrocchie più piccole dove occorra (sess. XXIV, decreto di riforma, capitolo X, canone XIII).

2. Garanzia di redditi alle parrocchie.

Le parrocchie devono avere un reddito minimo per il mantenimento del parroco, stabilito in 100

ducati (sess. XXIV, decreto di riforma, capitolo X, canone XIII; sess. XXIV. Decretum de reformatione, can. XIII).

3. Proibizione del cumulo di benefici.

Nessun ecclesiastico può essere incardinato in due chiese parrocchiali; sia conferito un solo beneficio di cura d'anime (sess. XXIV, can. 17); c'erano anche benefici semplici non di cura d'anime, ma solo per il culto.

4. Obbligo della residenza.

Vescovi e parroci hanno l'obbligo della residenza (sessio VI, cap. 1; sess. VI, cap. II). Ciò riguarda anche il caso del beneficio dato in commendam, cioè in affidamento temporaneo in caso di vacanza del beneficio. Affidamento che doveva terminare consegnando il beneficio al titolare; ma ciò non avveniva, per cui c'erano commende a vita.

5. Concorso alla nomina di parroco.

I sacerdoti devono concorrere alla parrocchia con un concorso, quando la parrocchia rimaneva senza parroco. Dopo l'esame il vescovo nominava il sacerdote più adatto. Precedentemente al concilio i parroci erano nominati anche dal papa.

6. Tipologie di nomina.

La nomina era fatta per libera collazione, quando il vescovo poteva intervenire direttamente a promuovere un concorso per la parrocchia. C'erano casi di giuspatronato, che riguardava dei patroni, che potevano essere anche i comuni o delle famiglie, che per tradizione avevano il diritto di eleggere un loro sacerdote; questo era presentato al vescovo, il quale lo sottoponeva ad esame e lo nominava parroco (*institutio*). Il giuspatronato era giustificato dal fatto che i patroni, in qualche modo mantenevano la parrocchia e il parroco.

7. Libri delle anime, delle confraternite, archivi.

Un altro aspetto dell'evoluzione della parrocchia è l'introduzione dei registri parrocchiali, o libri delle anime. Il concilio di Trento introdusse i registri dei matrimoni (1563), per controllo dei contraenti, in modo che fosse sicuro chi si era sposato; dei battesimi, delle cresime, degli stati delle anime; i registri dei morti entrarono in vigore ufficialmente nel 1614. Dovevano tenere i registri anche le confraternite, che si diffusero numerose, per la loro amministrazione. Tali registri dovevano essere conservati in un armadio: da qui iniziarono gli archivi parrocchiali, nei quali si aggiunsero altri documenti, come quelli delle visite pastorali o dei contenziosi ecc.

8. La collegiata.

Dava una fisionomia particolare alla parrocchia la collegiata. Si trattava di un collegio di chierici, canonici, che avevano il loro beneficio e un loro presidente (abate), che non necessariamente era il parroco. Tale collegio recitava il breviario in comune tutti i giorni in parrocchia. La collegiata era istituita dal papa. Non essendo il parroco presidente della collegiata, spesso accadevano diatribe tra il parroco e la collegata.

C'era anche un altro collegio di sacerdoti che era chiamato "ad instar collegiata", cioè simile alla collegiata, di cui era a capo il parroco e che era approvato dal vescovo.

TRA SETTECENTO E NOVECENTO

1. Motivi politici di mutamento della fisionomia della parrocchia.

Il mutamento della fisionomia della parrocchia non avvenne solo per motivi interni, come finora si è spiegato. Gli eventi della rivoluzione francese provocarono un consistente scombussolamento della fisionomia delle parrocchie. A Verona vi fu un inedito regime di divisione delle parrocchie da un

lato e dall'altro del fiume Adige: a sinistra sotto gli Austriaci e a destra sotto i Francesi (1801-1805). Restò la divisione fino al 28 ottobre 1805, quando i francesi occuparono anche il territorio di sinistra. Dal 1805 il territorio lombardo veneto passò sotto il Regno italico, francese, con Napoleone,.

2. Subeconomi dei benefici vacanti.

Il grande riformatore della materia del culto nelle zone lombarde e venete, per conto dell'autorità statale, prima austriaca, poi francese, fu Giovanni Bovara, a Milano, il quale dal 1802 iniziò la sua riforma: stabilì il ministero del culto e dei distretti in cui era competente il subeconomo dei benefici vacanti, che controllava specialmente il mantenimento del beneficio durante la vacanza dei parroci, teneva l'amministrazione delle parrocchie, compilava gli inventari affinché il patrimonio non andasse disperso.

*I. PEDERZANI, *Un ministero per il culto. Giovanni Bovara e la riforma della Chiesa in età napoleonica*, Milano, F. Angeli, 2002.

3. Le soppressioni napoleoniche.

La riorganizzazione della materia ecclesiastica e del culto avvenne con vari interventi di soppressione. Le date più importanti sono le seguenti:

-8 giugno 1805. Decreto sull'organizzazione del clero secolare, regolare, e delle monache.

-22 giugno 1805 e 18 dicembre 1807 per le province venete. Decreto sulla riunione delle parrocchie nelle venti città principali del Regno, per ridurre la dispersione di sacerdoti in piccole parrocchie.

-25 aprile 1806. Disposizioni che stabiliscono l'avocazione al demanio dei beni degli enti ecclesiastici soppressi, confraternite parrocchie abbazie.

-26 maggio 1807.

Proibizione di associazioni di cui siano stati avvocati i beni. Possibilità di esistenza di una sola confraternita, quella del Santo Sacramento.

-25 aprile 1810. Soppressione di congregazioni e associazioni ecclesiastiche sopravvissute ai decreti precedenti.

*A. L. BALLIN, *Soppressioni delle confraternite laicali a Verona in periodo napoleonico*, pref. mons. Alberto Piazzi, Verona, Della Scala, 1989 (Biblioteca del Seminario, Verona).

4. Le soppressioni del Regno d'Italia.

Altre soppressioni si ebbero col Regno d'Italia. Avvennero nel 1866-1867 con le cosiddette "leggi eversive" (soppressione) dell'asse ecclesiastico (il patrimonio), con la confisca dei beni degli enti ecclesiastici.

-Legge 19 giugno 1866 della Camera dei deputati, promulgata il 7 luglio 1866, n. 3096.

Soppressione degli ordini, corporazioni e congregazioni religiose e secolari, che non sono più riconosciuti enti morali. Costituzione del fondo culto.

-Legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Soppressione di enti ecclesiastici e laicali e liquidazione dell'asse ecclesiastico. Col termine "liquidazione" si intende la vendita dei beni immobili, e la "conversione" del ricavato in titoli di stato.

5. Un nuovo associazionismo.

Con i decreti di soppressione scomparvero le antiche confraternite. Rimase solo la confraternita del Santo Sacramento. Rimase anche la congregazione della dottrina cristiana, ma questa dipendeva dal parroco. Dalla seconda parte dell'Ottocento nacque un nuovo associazionismo parrocchiale.

-Associazionismo devozionale. Dovuto a documenti pontifici che favorivano il terz'ordine francescano, il culto a San Giuseppe, la recita del rosario, la devozione a San Luigi ecc. attorno a queste devozioni nacquero delle associazioni.

- Associazionismo sociale. Nato ai tempi dell'enciclica *Rerum Novarum* (1891). Si tratta delle organizzazioni del movimento cattolico, lavorative, casse di mutuo soccorso ecc.

- Associazionismo formativo. È quello sorto dopo l'enciclica *Ubi arcano Dei* di Pio XI (1922), che stabilisce le varie branche dell' Azione Cattolica: Uomini, Donne, Giovani, Studen, ecc.
- Associazionismo dei movimenti. E' l'associazionismo attuale dei gruppi spontanei, che nasce anche tra persone private non necessariamente formate o dipendenti dal parroco.

6. Registri anagrafici dell'epoca asburgica.

Un'altra piccola fase della vita parrocchiale è quella della registrazione anagrafica, dal 1815 al 1865-1870, ad opera dei parroci, che avevano anche funzione di ufficiale civile, per l'anagrafe.

7. La fabbriceria.

Una mutazione consistente nella vita della parrocchia si ebbe con la creazione delle fabbricerie, con l'ordinanza ministeriale del Bovara del 15 settembre del 1807. Nell'ordinanza si stabiliscono varie norme per la formazione e il funzionamento di questo organismo, che era i nomina del prefetto Il parroco non entra. Da qui i contenziosi tra parroco e fabbriceria.

La fabbriceria è l'organo di amministrazione dei beni della parrocchia non del beneficio (questo è solo del parroco per il suo mantenimento): edifici, personale, suppellettili, cere, elemosine, patrimoni dei legati, offerte per le messe versate ai sacerdoti, bilanci, rendiconti ecc.

*B. SAVALDI, *La fabbriceria parrocchiale nelle provincie lombardo venete*, Milano, Giuffrè, 1934.

La Fabbriceria entrò in crisi con il concordato del 1929, che stabilì la rappresentanza al parroco della parte economica della parrocchia

-Legge 27 maggio 1929, n. 848: tutte le chiese hanno personalità giuridica; l'amministrazione della chiesa si esercita d'intesa con l'autorità ecclesiastica.

-Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262: il parroco fa parte di diritto della fabbriceria o consiglio di amministrazione.

-Regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032: la rappresentanza giuridica della chiesa è del parroco. In tal modo la fabbriceria finì per essere un consiglio di amministrazione di emanazione del parroco.

La fabbriceria dopo il concordato del 1984.

La legge 20 maggio 1985, n. 2222, circa le disposizioni sugli enti ecclesiastici per il sostentamento del clero cattolico in servizio delle diocesi, all'art 72 stabilisce che le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dalle leggi del 1029 e 1935. Ma aggiunge: entro il 31 dicembre 1989, dopo intesa con la CEI, possono essere soppresse le fabbricerie, salvo restando le destinazioni dei beni all'ufficiatura e al culto. Ciò che avvenne effettivamente.

Il materiale di fabbriceria degli archivi parrocchiali contiene una cospicua tipologia di documenti: protocolli, verbali, corrispondenza, visite quinquennali, giornale dei redditi, giornale d'uscita, prospetti delle ipoteche, bollettari, libri cassa, scodioli, libri mastri, conti consuntivi, mandati di pagamento, pezze giustificative, ecc.

DOPO IL CONCILIO VATICANO II

1. La parrocchia dopo il Concilio.

Dopo il concilio si ha una nuova concezione di parrocchia, non più definita partendo dal principio della territorialità, ma da quello della ecclesialità. Il mutamento della concezione delle parrocchie influisce anche sulla formazione dell'archivio parrocchiale.

-Codice del 1917. Can. 216. §1. Definisce la parrocchia come entità territoriale, con a capo un rettore.

Conseguenze. Il parroco ha funzione amministrativa, di difesa dei diritti della parrocchia in quel territorio: edifici sacri e annessi, beneficio. In questa concezione l'archivio riguarda primariamente i documenti dei diritti amministrativi della parrocchia e, siccome questi hanno anche un coinvolgimento civile, vengono obbligatoriamente registrati e documentati.

-Codice del 1983. Can. 515 - §1. La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene

costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

Il parroco ha primariamente funzione pastorale. In questa concezione l'archivio continua la sua funzione di conservazione di documentazione amministrativa, ma dovrebbe anche registrare l'attività pastorale. Sennonché non esiste nessuna normativa ecclesiastica a questo proposito; perciò la documentazione di attività di culto, di formazione, di associazione, di intrattenimento, di comunicazione, rischia di andare irrimediabilmente perduta: ciò anche in presenza di gruppi spontanei che producono documentazione in proprio, senza essere depositata in archivio parrocchiale.

2. Il concordato (1984).

Il nuovo ordinamento tra la Santa sede e lo Stato italiano ha conseguenze all'interno della Chiesa. Per quanto interessa la parrocchia:

-Il concordato rappresenta l'inizio della fine dell'istituzione plurisecolare dei benefici parrocchiali e rettoriali.

Con l'istituzione dell'Istituto per il sostentamento del clero in ogni diocesi (1985), i benefici sono passati all'Istituto, con decreti del vescovo e riconoscimento dell'autorità civile (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

Conseguenza per l'archivio: il materiale del beneficio diventa archivio morto.

-Il concordato predispone al riconoscimento di ente civilmente riconosciuto delle parrocchie col nome di "parrocchia di..." non più "chiesa parrocchiale di...", come precedentemente, con decreti del vescovo e riconoscimento dell'autorità civile (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

Conseguenza per l'archivio: il materiale della "Chiesa parrocchiale di..." è archivio morto e subentra il materiale del nuovo ente "Parrocchia di..."